



Circolare 111/2015

Roma, 16 dicembre 2015

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Riforma ammortizzatori sociali - Circolare Inps n. 197/2015.

In data 2 dicembre, l'Inps ha pubblicato la circolare n. 197 (allegata), relativa alla illustrazione della nuova disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria come introdotta dal Dlgs n. 148/2015.

L'Istituto conferma i contenuti da Confindustria già anticipati, (vedi nostra circolare di ieri n. 110/2015) e ad essa rinviamo integralmente.

Restano da evidenziare tre aspetti di ulteriore chiarimento presenti nella circolare.

Con riferimento al requisito dell'anzianità di 90 giorni nella unità produttiva, esso non è necessario (art. 1, comma 2, D.lgs n. 148/2015) per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

In prima battuta l'Inps sembrava orientato ad escludere da questa ipotesi di deroga il settore edilizio e lapideo, ritenendolo estraneo alla nozione di settore industriale. In tal senso, la nostra circolare dava atto di tale primo orientamento dell'Istituto. Successivamente, Confindustria ha rappresentato l'improprietà di tale interpretazione riduttiva del concetto di "settore industriale". Per effetto di questa sollecitazione, la circolare del 2 dicembre espressamente ricomprende nel settore industriale anche la imprese industriali dei settori edile e lapideo.

Quindi l'esclusione del requisito di anzianità di 90 giorni nelle ipotesi di evento oggettivamente non evitabile riguarda anche le imprese industriali dei settori edile e lapideo.

In secondo luogo, con riferimento alla durata della CIGO, l'art. 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015 prevede che, nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4 del medesimo art. 12, non possano essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.



L'Inps, in prima battuta, sembrava orientato ad escludere dal computo i lavoratori non destinatari degli ammortizzatori sociali, nonostante la norma faccia espresso riferimento a "tutti i lavoratori dell'unità produttiva". Fatta osservare l'incongruenza nell'interpretazione riduttiva, l'Istituto ha condiviso la perplessità e nella circolare del 2 dicembre non si rinviene più alcuna esclusione dalla base di computo.

In terzo luogo, ancora con riferimento alla durata della CIGO, la norma (art. 12, comma 5) prevede che il riferimento per il computo del limite di un terzo siano le ore "laborabili nel biennio mobile". Il riferimento, quindi, è all'orario astratto, e non a quello realmente prestato. Rispetto ad una prima impostazione in questo secondo senso, di cui davamo conto nella nostra circolare, l'Inps conferma – in particolare, nell'allegato 3 alla circolare – che l'orario cui far riferimento è quello medio contrattuale, essendo stato eliminato il riferimento all'orario "espletato". Di ciò costituisce conferma anche l'algoritmo finale, che prevede il riferimento all'orario medio contrattuale.

Si segnala che, a seguito di chiarimenti avuti per le vie brevi dalla Direzione Generale dell'INPS, le aziende che non abbiano applicato dal mese di competenza di settembre le nuove aliquote ordinarie (che come è noto sono ridotte rispetto a quelle in vigore fino al mese di agosto), riceveranno rettifiche passive che potranno compensare il mese successivo.

In relazione invece al nuovo contributo ordinario per gli apprendisti professionalizzanti ed al nuovo contributo addizionale, le istruzioni INPS saranno emanate non prima del mese di gennaio 2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza

(Giancarlo Cipullo)

All.

CI/mf